



COMUNE di VADO LIGURE  
**(Provincia di Savona)**

## REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE  
DEL RELATIVO SERVIZIO (D.LGS. 15.11.1993, N. 507)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2001 e  
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 25.02.2002.**

# INDICE

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 – TARIFFE

## CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 6 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 8 – DICHIARAZIONE
- ART. 9 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 10 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI
- ART. 11 – PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
- ART. 12 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 13 – ESENZIONE DALL'IMPOSTA
- ART. 14 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI E AREE COMUNALI
- ART. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 17 – CONTENZIOSO

## CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 18 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 19 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 20 – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
- ART. 21 – IMPIANTI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
- ART. 22 – MODALITA' PER LE AFFISSIONI
- ART. 23 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 24 – LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART. 25 – PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 26 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART. 27 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART. 28 – PRONUNCIA SULLA DOMANDA
- ART. 29 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E RESPONSABILITA'

## CAPO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 30 – SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 31 – INTERESSI

ART. 32 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

## CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 – NORME DI RINVIO

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del comune di Vado Ligure le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

##### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

##### ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Vado Ligure ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1999 che, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, risulta essere di n. 8.000 abitanti.

##### ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113, lett. c), della Legge 18.8.2000, n. 267, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali, risultando tale forma di gestione più conveniente sotto il profilo economico-funzionale.
2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

#### ART. 5 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.

#### CAPO II

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### ART. 6 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ART. 7 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ART. 8 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminoso o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### ART. 9

##### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente da numero di messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. Qualora l'imposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminante, la tariffa è maggiorata del 100%.

#### ART. 10

##### MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Le maggiorazioni di imposta qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 11  
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che visi proietta

ART. 12  
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a. per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
  - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 13  
ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva sino a 5 metri quadrati,
  - b. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - c. gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
  - d. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - e. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- f. la pubblicità esposta all'ingresso delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte che contiene informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 507/93;
- h. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- i. le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitato, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non perseguano scopi di lucro;
- j. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato.

#### ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, quella effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, arrotondando per difetto se la terza e quarta cifra decimale sono inferiori o pari a 49, per eccesso se pari o superiori a 50. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione .
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera 1549,37 Euro.

#### ART. 15 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI E AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata con impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o di proprietà comunale le occupazioni realizzate con gli impianti medesimi sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### ART. 16 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il comune procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle

soprattasse e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

#### ART. 17 CONTENZIOSO

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria e provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31.12.92, n. 546.

#### CAPO III

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART. 18 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque non può essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti nel rispetto dei limiti minimi di legge.

#### ART. 19 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Nel caso di ampliamento degli spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate e in sintonia ai criteri adottati per la formazione del Piano Generale degli Impianti, l'Ufficio Tributi, di concerto con l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio di Polizia Municipale, determineranno le caratteristiche tecniche degli stessi.

#### ART. 20 QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni non può essere inferiore, entro il secondo anno solare successivo quello di emanazione del presente Regolamento, a 96 metri



quadrati complessivi, nel rispetto delle proporzioni e dei limiti minimi dettati dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La superficie totale degli impianti affissionali di proprietà comunale è da destinare per il 75% alla affissioni di natura commerciale e per il restante 25% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica.

#### ART. 21 IMPIANTI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. La superficie degli impianti per le affissioni attribuiti a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, non potrà avere un'estensione superiore al 10 % rispetto all'ammontare complessivo degli impianti commerciali esistenti. L'installazione di impianti affissionali da parte di soggetti privati, ferma restando la competenza propria della Commissione Edilizia Comunale Integrata, è comunque subordinata al parere pronunciato preventivamente dal Concessionario, al fine di rilevare l'esistenza di un rapporto di congruità tra la superficie propria degli impianti esistenti e il contenuto della domanda espressa dagli utenti in relazione alle affissioni di ordine commerciale e di non creare situazioni di squilibrio che vadano ad inficiare le potenzialità di introito nelle casse comunali. Le determinazioni a cui addiviene nel merito il Concessionario devono essere motivate ed esposte per iscritto.
2. La concessione ad installare impianti per affissioni dirette è disciplinata da apposita convenzione, nella quale vengono precisati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune; a ciò si aggiungono tutte le altre condizioni necessarie al fine di instaurare un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ART. 22 MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### ART. 23

## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale distribuzione e collocazione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati. La redazione del Piano degli Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni verrà curata dall'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica – con la collaborazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tributi.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

### ART. 24 LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
  - a. È fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora nell'intero territorio comunale. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
  - b. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il periodo di durata della campagna elettorale.
  - c. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli in tutto il territorio comunale.
  - d. La pubblicità a mezzo opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico è ammessa soltanto in forma di distribuzione a mezzo di cassette postali.
  - e. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
  - f. È fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
  - g. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualunque scopo costruiti, il Comune ha diritto a effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.
2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità e alla sicurezza sulle strade.
3. Tutte le limitazioni e i divieti imposti in ottemperanza al Nuovo Codice della Strada si intendono recepiti nel presente Regolamento nonché eventuali limitazioni stabilite dal Regolamento Edilizio.
4. È fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

#### ART. 25

#### PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'attuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con Ordinanza del Funzionario responsabile, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 26 del presente Regolamento.

#### ART. 26

#### MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

#### ART. 27

#### MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le domande di soggetti privati intese a ottenere la concessione all'installazione degli impianti dovranno essere redatte in carta legale, indirizzate all'Amministrazione Comunale e contenere a pena di nullità:

- a. Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale ovvero della Partita IVA del richiedente;
  - b. Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della Partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con indicazione della carica di questi;
  - c. L'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;
  - d. La tipologia degli stessi e la descrizione dell'opera che si intende eseguire;
  - e. Il periodo per cui si richiede la concessione;
  - f. La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
  - g. La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - h. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per la precisa individuazione degli impianti, sia per quanto attiene alle misure, sia per quanto attiene ai materiali.
  3. La domanda presentata per avere l'autorizzazione a installare gli impianti si intende presentata anche ai fini del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### ART. 28

##### PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. La trattazione delle pratiche relative all'installazione degli impianti pubblicitari è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica – che dovrà acquisire in merito il prescritto parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 341/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge stessa.
3. La concessione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### ART. 29

##### RILASCIO DELLE CONCESSIONI E RESPONSABILITA'

1. L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione per l'installazione degli impianti pubblicitari.
2. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, nonché l'obbligo ad assicurare gli impianti stessi

4. Copia della concessione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi.

#### CAPO IV

### SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

#### ART. 30

#### SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per quanto attiene alle sanzioni tributarie da applicarsi alle violazioni commesse in materia di Imposta sulla pubblicità e Diritti per le pubbliche affissioni si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

#### ART. 31

#### INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'Imposta sulla pubblicità, per il Diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora nella misura di legge a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

#### ART. 32

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella legge 689/1981, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applica la sanzione nella misura prevista dalla legge.
3. Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota l'irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'importo dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi.
6. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.
7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 33 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme di leggi e regolamenti applicabili alla materia.

#### ART. 34 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2002.